

Tribunale di Verona – Ordinanza 22 aprile 2010
(Composizione monocratica – Giudice LANNI)

R.G.n. 9934/09

IL GIUDICE

esaminati gli atti e sciogliendo la riserva che precede;

considerato che la nomina di un amministratore di sostegno all'opponente, con conferimento allo stesso del potere di rappresentanza dell'assistito "nel compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione", comporta per la parte la perdita "il libero esercizio dei diritti" necessario per la sussistenza della capacità di stare in giudizio (ai sensi dell'art. 75 c.p.c.);

ritenuta, conseguentemente, l'applicabilità dell'art. 300 c.p.c.;

considerato, peraltro, che la dichiarazione di interruzione non preclude l'esame dell'istanza ex art. 648 c.p.c., atteso che: 1) in caso di interruzione del processo deve ritenersi applicabile in via analogica l'art. 48, comma 2, c.p.c. (come confermato dall'art. 669 *quater* comma 2 c.p.c.); 2) l'ordinanza ex art. 648 c.p.c. può considerarsi un "atto urgente", tenuto conto della sua finalità paracautelare (sull'equiparazione dell'ordinanza in esame ai provvedimenti cautelari, sia pure al diverso fine di escluderne l'impugnabilità ex art. 111 Cost., v. Cass. 14051/04); 3) d'altra parte, non sembra ravvisabile nel caso di specie alcun pregiudizio del diritto di difesa dell'opponente, posto che l'istanza era stata già proposta nella prima udienza del 20/1/10 e rispetto ad essa l'opponente ha compiutamente articolato la propria difesa, ben prima della verifica dell'evento interruttivo;

considerato che detta istanza deve essere respinta, in quanto è possibile allo stato una prognosi di fondatezza dell'opposizione, anche se limitatamente alla contestazione di carenza di prova scritta del credito con specifico riferimento al rapporto di conto corrente (pur dandosi atto della genericità delle argomentazioni difensive formulate nell'atto di opposizione);

considerato, infatti, che l'estratto conto depositato nella fase monitoria (documenti nn. 4 e 5) non risponde ai requisiti previsti dall'art. 50 del D.Lgs n. 385/93, in quanto si limita a riportare il

saldo passivo e due movimenti dell'ultimo anno prima del recesso e non consente quindi la ricostruzione dei criteri di determinazione del saldo passivo ed in particolare delle condizioni applicate al rapporto prima del recesso (né, d'altra parte, questa carenza è stata sanata con la produzione di ulteriori documenti nel giudizio di opposizione);

considerato, più precisamente, che questa prognosi di fondatezza (in attesa che l'opposta assolva al proprio onere probatorio), per quanto limitata (è riferibile a circa 1/5 dell'importo ingiunto), preclude la concessione della provvisoria esecutorietà anche parziale (a norma dell'art. 648, comma 1, c.p.c.), in quanto l'intero importo ingiunto è contestato;

P.Q.M.

- 1) dichiara** l'interruzione del giudizio;
- 2) rigetta** l'istanza ex art. 648 c.p.c.;
- 3) manda** alla Cancelleria per la comunicazione del provvedimento alle parti a mezzo fax.

Verona, 22/4/2010

IL GIUDICE

dott. Pier Paolo Lanni

Provvedimento redatto con la collaborazione della dott.ssa Elisa Garzon, praticante avvocato in tirocinio